



COMUNE DI ROVIGO

SETTORE LAVORI PUBBLICI, SUOLO E FABBRICATI, PATRIMONIO, ESPROPRI, AMBIENTE ECOLOGIA, TRASPORTI E MOBILITA'

SEZIONE AMBIENTE, ECOLOGIA, IGIENE E SANITA'

ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 16/10/2025

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PER EMERGENZA SANITARIA A SEGUITO
DI CASO DI INFEZIONE DA VIRUS CHIKUNGUNYA**

IL SINDACO

PREMESSO che il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, con nota Prot. n. 76613 del 16/10/2025 trasmessa a mezzo P E C , ha segnalato all'Ufficio Ambiente ed Ecologia del Comune di Rovigo, il manifestarsi di un caso di Chikungunya trasmessa dalla zanzara tigre (*aedes albopictus*);

VISTE le indicazioni impartite nelle “*Linee di indirizzo per la sorveglianza e il controllo delle arbovirosi nella Regione Veneto – anno 2025*” integrate dal documento tecnico regionale “*Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai autoctoni di chikungunya e/o dengue sul territorio regionale*” del 14/08/2025, che dispongono l'effettuazione di interventi adulticidi, larvicidi e di eliminazione dei focolai larvali per un raggio minimo di **300 metri** dal luogo dove si sono manifestati i casi di contagio, con possibilità di ampliare detto raggio d'azione in base alla situazione ambientale verificata da personale incaricato della vigilanza;

RILEVATO che nel territorio di questo Comune è presente la zanzara tigre (*Aedes albopictus*) vettore competente per la trasmissione di questo agente virale;

CONSIDERATO che, fatti salvi gli interventi di competenza dell'Azienda ULSS relativi alla sorveglianza e al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di questa malattia è la massima riduzione possibile della popolazione/densità di tali insetti, rafforzando la lotta preventiva e agendo principalmente tramite la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi e adulticidi;

RILEVATO che l'area di intervento, individuata dall'Azienda ULSS 5 Polesana , comprende la



COMUNE DI ROVIGO

zona prossimale a **Via Marmolada** e **Via Porta Po** a Rovigo per un raggio di **300 m.**; in particolare sono interessate, in tutto o in parte, le seguenti vie:

- via Vittorio Veneto (circa da incrocio con via Sabotino a incrocio con via Caporetto)
- via Pascoli (circa da incrocio via Boccaccio a incrocio con circonvallazione)
- Corso del Popolo (circa da altezza civ. 360 a via Ponte Fonderia)
- viale Porta Po (circa da rotatoria con Corso del Popolo a altezza civ. 66)
- via Carducci
- via S. Bellino
- Piazzetta Appiotti
- via F.lli Pilon
- via P. F. Calvi
- via Mattioli
- via U. Foscolo
- via G. Oliva
- via G. Boccaccio
- via M. Marin
- via Falcone – Borsellino
- Passeggiata Baden Powell
- via Radici
- via Cossetto N.
- via Consigli Clelia
- via Curiel
- via J. White
- via Capodistria
- via Bedford
- via Viernheim
- via S. Ramelli
- via Marmolada
- via Cime di Lavaredo
- via Monte Pelmo
- via Montenero
- via Monte Grappa
- via Redipuglia
- via Col di Lana
- via Coni Zugna
- via 8 Marzo
- via Campi Sportivi

RITENUTO necessario intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori;

RITENUTO opportuno provvedere altresì ad un'adeguata diffusione del presente provvedimento mediante fonte di comunicazione rivolte ai soggetti pubblici e privati, ai cittadini ed alla



COMUNE DI ROVIGO

popolazione presente sul territorio comunale;

RICHIAMATI

- il Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022, di conferimento all'Ing. Marzia Rizzi dell'incarico dirigenziale per il Settore Lavori Pubblici, Suolo e Fabbricati, Patrimonio, Espropri, Ambiente Ecologia, Trasporti e Mobilità e sono stati individuati i dirigenti sostituiti in caso di sua assenza o impedimento;

- il Decreto Dirigenziale n. 49 del 08/05/2025 recante la nomina della Dott.ssa Lorena Di Berardino quale Responsabile del Procedimento in materia di prevenzione e controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e il contrasto alla proliferazione delle zanzare;

VISTA la Legge 23 dicembre 1978, n. 833, "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 13 (recante le "Attribuzioni dei comuni) e l'art. 32 ("Funzioni di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria"), comma 3;

VISTO il "*Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025*" recepito dalla Regione del Veneto con DGR 18 febbraio 2020, n. 207;

VISTA la DGR n. 421 del 22 aprile 2025 recante "Linee di indirizzo per la sorveglianza delle Arbovirosi nella Regione Veneto, anno 2025";

VISTO il "*Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori – anno 2025*" dell'Azienda ULSS n.

5;

VISTI l'art. 50, comma 5 e l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

a tutti i residenti, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive, ricreative, sportive e in generale a tutti coloro che abbiano l'effettiva disponibilità di aree aperte ovvero di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche entro la zona sopra indicata, dopo attenta valutazione del contesto con il personale dell'Azienda ULSS n.5 e comunque seguendo le "Indicazioni specifiche previste per il controllo del vettore di emergenza":

- **di permettere e agevolare l'accesso degli operatori** della ditta COOPERATIVA TRIVENETA MULTISERVIZI, di Vigonza – PD, (incaricata del servizio di disinfestazione di zanzare in caso di emergenza sanitaria) per l'effettuazione dei trattamenti larvicidi e la rimozione dei focolai larvali presenti in area privata previsti per il giorno **venerdì 17 ottobre 2025** a partire **dalle ore 08:00 e per tutto il tempo necessario, sino al termine delle operazioni;**
- **di chiudere le finestre** durante il periodo di esecuzione del trattamento di disinfestazione adulticida, da parte della ditta sopra citata, in aree pubbliche **dalle ore 23:30 dei giorni 16, 17 e 18/10/2025 alle ore 06:00 circa** (oppure fino a termine delle operazioni) dei giorni a seguire, salvo diverse disposizioni impartite dal personale dell'Azienda ULSS n.5 Polesana; si chiede



COMUNE DI ROVIGO

di chiudere le finestre almeno 1 ora prima dell'inizio delle operazioni ovvero dalle ore 22:30.

- di attenersi a quanto prescritto dagli operatori addetti alla attività di rimozione dei focolai larvali per evitare che tali focolai abbiano a formarsi nuovamente;
- di rispettare rigorosamente le seguenti avvertenze:
 - evitare l'abbandono negli spazi aperti pubblici e privati (compresi terrazzi, balconi e lastrici solari) di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana;
 - evitare, nei luoghi sottoposti a controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea, nonché di provvedere allo svuotamento dell'acqua eventualmente contenuta nei contenitori e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli d'acqua a seguito di pioggia; diversamente, di procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento settimanale sul terreno, evitando l'immissione dell'acqua nei tombini;
 - tenere i cortili e le aree aperte di proprietà privata libere da erbacce, da sterpi e rifiuti di ogni genere e sistemarli in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza, nonché di provvedere al taglio periodico dell'erba onde impedire l'annidamento di adulti di zanzara;
 - trattare l'acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida reperibili presso consorzi agrari, home garden, ecc...;
 - svuotare le piscine non in esercizio e le fontane o eseguire adeguati trattamenti larvicidi;
 - affiggere la copia della presente ordinanza negli spazi di ingresso dei corpi scala delle proprie abitazioni;

RACCOMANDA

l'adozione delle seguenti precauzioni:

Precauzioni da adottare prima del trattamento adalticida:

1. prima del trattamento adalticida nei giorni e orari sopraindicati: raccogliere la verdura e la frutta degli orti pronta al consumo o proteggere le piante con teli di plastica in modo che non sia direttamente investita dal prodotto insetticida;

2. durante il trattamento adalticida, nei giorni ed orari sopraindicati: restare al chiuso con finestre e porte ben chiuse e sospendere il funzionamento di impianto di ricambio d'aria;

3. tenere al chiuso eventuali animali domestici e proteggere i loro ricoveri e suppellettili (ciotole/abbeveratoi);

Precauzioni da adottare dopo il trattamento adalticida:

1. in seguito al trattamento si raccomanda di procedere, con uso di guanti lavabili o a perdere, alla



COMUNE DI ROVIGO

pulizia con acqua e sapone di mobili, suppellettili e giochi dei bambini lasciati all'esterno e che siano stati esposti al trattamento;

2. in caso di contatto accidentale con il prodotto insetticida lavare abbondantemente la parte interessata con acqua e sapone;

DISPONE

- che la presente ordinanza sia pubblicata nell'Albo pretorio e nel sito internet del Comune e che del suo contenuto sia data ampia diffusione;
- che all'esecuzione, al controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Locale, nonché ogni altro ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;
- che la presente ordinanza sia notificata ai seguenti soggetti per gli adempimenti di competenza:
 - Comando di Polizia Locale;
- che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza a:
 - Azienda ULSS n. 5– Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica;

AVVERTE

- ai sensi dell'art. 3, co. 4 della L. 7 agosto 1990 n. 241, che contro il presente provvedimento definitivo è ammesso ricorso straordinario davanti al Capo dello Stato da presentarsi entro il termine di 120 giorni ovvero, in alternativa, ricorso giurisdizionale davanti al TAR Veneto da presentarsi entro il termine di 60 giorni dalla notifica o dall'avvenuta conoscenza dell'ordinanza;
- che, ai sensi dell'art. 7 bis, co. 1 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*", l'inottemperanza agli obblighi imposti dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, salve eventuali sanzioni stabilite da norme speciali;
- che eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all'Ufficio Ambiente contattando il seguente numero: 0425 206358;

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Valeria Cittadin



COMUNE DI ROVIGO

Documento sottoscritto con firma digitale